

CIRCOLARE N. 65/2025 DEL 7 NOVEMBRE 2025

OGGETTO

ACCONTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

RIFERIMENTI NORMATIVI

ART. 2 DL 15.4.2002 N. 63; ART. 17 D.P.R. 7.12.2001 N. 435; ART. 1 E SEGG. D.P.R. 29.9.1973 N. 600; ART. 1 L. 23.3.1977 N. 97; ART. 30 D.LGS. 15.12.1997 N. 446; D.LGS 9.7.1997 N. 241; ART. 13 D.LGS. 18.12.1997 N. 472; L. 2.8.1990 N. 233; L. 23.12.1996 N. 662; LEGGE 20.05.1997; L. 8.8.1995 n. 335; L. 28.12.2015, n. 208; Circ. INPS del 31.01.2017 n. 22; Circ. INPS 19.07.2017 n. 115, Circ. INPS 6.02.2019 n. 19, Circ. INPS 13.02.2019 n. 25; D.L. 14.8. 2020, n. 104 conv. Con mod. in L. 13.10. 2020, n. 126; DPCM del 27.6.2020 n. 162; Circ. INPS 3.02.2020, n.12; Circ. INPS 17.02.2020 n.28; - Circolare INPS del 9.02.2021 n.17; - Circolare INPS del 5.02.2021 n.12. – Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022); - Circolare INPS 8.02.2022, n.22; - Circolare INPS 11.02.2022, n. 25; - Circolare INPS 09.06.2022, n.66; -Circolare INPS 12.09.2022, n.100; - Circolare INPS 28.10.2022, n.124; Circolare INPS N. 12 del 01-02-2023; circolare INPS 10 febbraio 2023, n. 19, Circolari INPS 29.1.2024, n. 24; 7.2.2024, n. 33 e 14.6.2024, n. 72

ALLEGATI

ALLEGATO 1-RICHIESTA RICALCOLO ACCONTI

CLASSIFICAZIONE

DIRITTO TRIBUTARIO
ACCERTAMENTO
ACC DPR 322 ACCONTI

CODICE CLASSIFICAZIONE

20
000
101

COLLEGAMENTI

CIRCOLARE N. 61/2024 – ACCONTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

REFERENTE STUDIO

dott.ssa Adriana ADRIANI

BRIEFING

Come noto entro il 30 novembre di ogni anno deve essere effettuato il versamento della seconda rata di acconto relativo ai contributi previdenziali determinati in misura percentuale sul reddito eccedente il minimale.

Si riepilogano, come di consueto, le modalità di determinazione e di versamento della seconda rata dell'acconto 2025 dei contributi previdenziali, da parte dei soggetti iscritti alla Gestione IVS / Gestione Separata INPS, in scadenza il prossimo **primo dicembre 2025** (il 30.11 cade di domenica).

SOGGETTI OBBLIGATI

Gli artigiani e i titolari di un'impresa commerciale, i soci di società di persone o di s.r.l. trasparenti artigiane o commerciali, nonché i soci di s.r.l. artigiane o che svolgono attività commerciale e che prestano la propria attività prevalentemente all'interno della società, sono tenuti al versamento dei contributi previdenziali propri e dei loro collaboratori.

Il socio lavoratore di S.r.l. artigiana o commerciale che svolge anche le funzioni di amministratore della stessa, è tenuto all'iscrizione alla Gestione IVS in qualità di socio lavoratore (al ricorrere della prevalenza e dell'abitudine dell'attività), nonché alla Gestione separata INPS per il reddito derivante dall'attività di amministratore, come affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza 26.1.2012, n. 15.

In merito l'INPS, nella Circolare 14.5.2013, n. 78, ha precisato che per un soggetto esercente due attività di cui una soggetta alla Gestione separata e l'altra iscrivibile alla Gestione IVS, l'obbligo di contribuzione a tale gestione è collegato alla sussistenza dei requisiti di abitudine dell'apporto conferito e della personalità della prestazione lavorativa, "da valutarsi in base al tipo di attività ed all'impegno che essa richiede", non assumendo rilevanza il rispetto del requisito della prevalenza.

Sono inoltre tenuti al versamento dei contributi previdenziali i liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, l. 8 agosto 1995, n. 335.

Se i redditi superano il minimale fissato annualmente, gli iscritti alla Gestione Artigiani e Commercianti, oltre ai contributi sul minimale, sono tenuti al versamento di ulteriori contributi sulla quota eccedente secondo le aliquote di seguito indicate.

La Gestione Separata, a differenza di quanto avviene nelle Gestioni Artigiani e Commercianti, prevede che il lavoratore iscritto versi i contributi previdenziali in base al reddito effettivamente percepito nell'anno di imposta di riferimento, in quanto per questo tipo di Cassa non è prevista una base imponibile prefissata, ovvero, un reddito minimale dal quale partire per versare obbligatoriamente i contributi.

Tuttavia, il reddito minimale viene comunque assunto nella Gestione Separata come valore di riferimento per la determinazione e il riconoscimento dei mesi di copertura contributiva. L'Inps comunica ogni anno l'ammontare di contributi minimi da versare per aver accreditato l'intero anno di contributi ai fini dell'accesso alla pensione. Qualora alla fine dell'anno il predetto minimale non fosse stato raggiunto, vi sarà una diminuzione dei mesi accreditati in proporzione al contributo versato.

Sono esonerati dal versamento i soggetti che non hanno ancora ricevuto comunicazione dell'avvenuta iscrizione con conseguente attribuzione del "codice azienda".

MODALITÀ DI CALCOLO DELL'ACCONTO CONTRIBUTI IVS

La base imponibile di riferimento per la determinazione dell'acconto contributivo dovuto per il 2025 è rappresentata dalla totalità dei redditi d'impresa dichiarati per l'anno 2024 ai fini IRPEF, (e non soltanto su quello derivante dall'attività che dà titolo all'iscrizione nella gestione di appartenenza). Per i soci delle s.r.l. iscritti alla gestione esercenti attività commerciali o alla gestione degli artigiani la base imponibile è costituita, altresì, dalla parte del reddito d'impresa della s.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili ancorché non distribuiti ai soci; a tale reddito va eventualmente aggiunto l'ulteriore reddito d'impresa.

Per l'anno 2025, con riferimento alle categorie Artigiani ed esercenti attività commerciali:

- Il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo è di euro 18.555,00 (reddito minimale);
- Il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi è di euro 92.413,00 (reddito imponibile massimo).

Il minimale ed il massimale devono essere rapportati ai mesi effettivi di esercizio in caso di attività che non copre l'intero anno, sia per la gestione degli artigiani che per quella dei commercianti.

Per la determinazione dei contributi dovuti devono essere applicate le seguenti aliquote, come previsto dalla Circolare INPS del 7.2.2025, n. 38:

- Per la gestione artigiani:
 - 24,00 % sul reddito minimale fino a € 55.448,00;
 - 25,00% per i redditi superiori ad € 55.448,00 fino al massimale di € 92.413,00.
- Per la gestione commercianti:
 - 24,48 % sul reddito minimale fino a € 55.448,00;
 - 25,48% per i redditi superiori ad € 55.448,00 fino al massimale di € 92.413,00.

Per l'anno 2025, con riferimento alle categorie iscritte in via esclusiva alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335:

- Il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo è di euro 18.555,00 (reddito minimale);
- Il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi è di euro 120.607,00 (reddito imponibile massimo).

Per la determinazione dei contributi dovuti devono essere applicate le seguenti aliquote, come previsto dalla Circolare INPS del 7.2.2025, n. 38:

- Per i professionisti iscritti alla Gestione Separata:
 - il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi previdenziali è di euro 120.607,00 (reddito imponibile massimo);
 - le aliquote da applicare sul reddito professionale sono:
 - 24% per i professionisti già coperti per l'anno di imposta da una gestione previdenziale obbligatoria o titolari di pensione diretta o non diretta (pensione di reversibilità);
 - 26,07% per i professionisti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria;
 - 33,72 per i non titolari di partita IVA per il quale non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL. Tale aliquota va applicata, come specificato dall'INPS nella Circolare 4.2.2014, n. 18, **a tutti gli iscritti alla Gestione separata diversi dai liberi professionisti** e per i quali l'obbligo contributivo è in capo ad un soggetto terzo (co.co.co., venditore porta a porta, ecc.).
 - 35,03% per i non titolari di Partita IVA. Si fa presente che dal 1° gennaio 2022, a norma dell'art. 1, comma 223 della Legge n.234/2021, che integra e modifica l'art. 15 con l'introduzione del nuovo articolo 15-quinquies al D. Lgs. n. 22 del 4 marzo 2015, così come recepito con

circolare INPS n. 115 del 19 luglio 2017, l'aliquota contributiva è incrementata di 1,31 punti, in sostituzione della precedente aliquota pari allo 0,51 passando al **35,03**, da applicarsi alla base imponibile così come determinata in base al seguente prospetto.

RIGO MOD REDDITI PF 2025	SOGGETTO ISCRITTO ALL'IVS	SOGGETTO TENUTO AL VERSAMENTO
RF 101	Titolare	Titolare
RG 36		
80% (LM6-LM9) contribuenti minimi		
80% (LM34-LM37) contribuenti forfetari		
RH 14	Socio di società di persone	Socio
	Socio di S.r.l.	
	Collaboratore di impresa familiare	Titolare impresa familiare
RE 25	Titolare	Titolare

Per i soggetti che applicano:

- il regime dei nuovi minimi, va fatto riferimento al reddito esposto a rigo LM6 eventualmente ridotto delle perdite pregresse (LM9). In merito si rammenta che nella Circolare 7.6.2013, n. 88, l'INPS ha specificato che *“il reddito da assoggettare ad imposizione contributiva previdenziale, deve essere considerato al netto delle perdite pregresse ma al lordo dei contributi previdenziali, che il contribuente dovrà indicare nel rigo LM7”*. La base imponibile IVS da utilizzare per il calcolo dei contributi è quindi data dal reddito di rigo LM6 abbattuto dalle perdite pregresse di rigo LM9;
- il regime dei forfetari, va fatto riferimento al reddito esposto nel rigo LM34 eventualmente ridotto delle perdite pregresse (LM37). Si ricorda che a seguito delle modifiche apportate dalla Legge 28.12.2015, n. 208 cd. Legge Finanziaria 2016, dall'1.1.2016 il regime contributivo agevolato applicabile dai contribuenti forfetari esercenti attività d'impresa consiste nella riduzione del 35% dei contributi dovuti alla Gestione IVS “ordinariamente” determinati. Dal 2016, quindi, detti soggetti sono tenuti a versare i contributi sia sul reddito minimale che sul reddito forfetario eccedente il minimale applicando le aliquote previste e riducendo l'importo così ottenuto del 35%. Pertanto l'acconto va “ordinariamente” determinato e successivamente ridotto del 35%.

LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO

A seguito della c.d. “Riforma dello sport” contenuta nel D.Lgs. n. 36/2021, a decorrere dall'1.7.2023 sono tenuti all'iscrizione / versamento dei contributi alla Gestione separata anche i lavoratori sportivi del settore dilettantistico che producono redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 53, TUIR, al superamento del limite di € 5.000 (franchigia previdenziale).

Pertanto, anche tali soggetti sono tenuti al versamento degli acconti 2024 in esame ed a tal fine rileva quanto indicato nella nuova Sezione III del quadro RR del mod. REDDITI 2024 PF.

In merito all'individuazione della base imponibile previdenziale si rammenta che:

- ✎ nella Circolare 14.6.2024, n. 72, l'INPS ha precisato che per i soggetti in esame la stessa corrisponde alla "parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro annui" e non al reddito prodotto (dichiarato ai fini IRPEF) compreso quello in forma associata / regime forfetario;
- ✎ l'"Imponibile" riportato a campo 3 di rigo RR9 del mod. REDDITI 2024 PF, essendo relativo al 2023, corrisponde ai 6/12 dei compensi percepiti al netto della franchigia in considerazione del fatto che l'obbligo contributivo in esame decorre dall'1.7.2023.

All'imponibile previdenziale così ottenuto, come rammentato dall'INPS nelle Circolari 31.10.2023, n. 88 e 29.1.2024, n. 24, sono applicabili le seguenti aliquote, per le quali a campo 7 di rigo RR9 è stato indicato il corrispondente codice.

ALIQUOTA 2024	LAVORATORI SPORTIVI DEL SETTORE DILETTANTISTICO
24% (*)	Lavoratore autonomo sportivo iscritto ad altre forme di previdenza obbligatorie o pensionato.
27,03% (25% + 2,03%)	Co.co.co. sportivo non iscritto ad altre forme di previdenza obbligatorie. La percentuale del 25% prevista dal citato comma 7 va maggiorata delle aliquote aggiuntive di cui all'art. 2, comma 26, Legge n. 335/95 (2,03%).
	Co.co.co. attività amministrativo-gestionali non iscritto ad altre forme di previdenza obbligatorie
26,07% (25% + 1,07%)	Lavoratore autonomo sportivo non iscritto ad altre forme di previdenza obbligatorie. La percentuale del 25% va maggiorata delle aliquote aggiuntive di cui all'art. 2, comma 26, Legge n. 335/95 (1,23% - 1,07%).

Va inoltre considerato che, ai sensi dell'art. 35, comma 8-ter, D.Lgs. n. 36/2021, fino al 31.12.2027, per determinare la contribuzione dovuta, l'aliquota "di base" del 24% - 25% va applicata sul 50% dell'imponibile contributivo (le aliquote "aggiuntive" dell'1,23% - 1,07% vanno applicate al 100% dell'imponibile previdenziale).

Per la determinazione dell'acconto, nella citata Circolare n. 72 è specificato inoltre che, i lavoratori sportivi del settore dilettantistico privi di altra forma di previdenza obbligatoria, tenuti all'aliquota del 26,07%, devono calcolare l'acconto dovuto effettuando la somma:

- del contributo dovuto a titolo IVS calcolata sul 50% dell'imponibile determinato per il 2024, applicando aliquota del 25%;
- del contributo dovuto a titolo di contribuzione minore calcolata sul 100% dell'imponibile, applicando le aliquote aggiuntive dell'1,07%.

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E CONCORDATO

Con riferimento ai soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2024 - 2025, l'art. 19, comma 1, D.Lgs. n. 13/2024 dispone che l'eventuale maggior / minor reddito effettivo non rileva per la determinazione delle imposte sui redditi / contributi previdenziali, nei periodi di vigenza del concordato.

L'art. 30, comma 1, D.Lgs. n. 13/2024 contiene una previsione analoga a quanto sopra accennato con riferimento ai contribuenti forfetari che hanno accettato la proposta di concordato 2024.

È comunque possibile versare i contributi sul reddito effettivo, se di importo superiore a quello concordato, rettificato delle componenti straordinarie (soggetti ISA).

I riflessi / rilevanza del CPB con riferimento ai contributi previdenziali interessa senz'altro i soggetti iscritti all'IVS / Gestione separata INPS. In merito alle Casse previdenziali l'ADEPP (Associazione degli Enti Previdenziali Privati) nel proprio sito Internet ha comunicato che il concordato non produce effetti in ordine agli obblighi contributivi degli iscritti alle singole Casse.

TERMINI E MODALITÀ DI VERSAMENTO DELL'ACCONTO

Il secondo acconto solitamente deve essere versato entro il 30 novembre. Tuttavia, per l'acconto 2025 il termine slitta al primo dicembre 2025, in quanto il 30 novembre cade di domenica.

Per il versamento dell'acconto, i contribuenti devono utilizzare la delega di pagamento Modello F24, fermo restando per i titolari di partita IVA, l'obbligo di utilizzare esclusivamente il canale telematico.

Si ricorda che il Modello F24 deve essere presentato anche quando, per effetto delle compensazioni, il saldo finale è uguale a zero.

Infine va sottolineato l'obbligo, in presenza di crediti compensati orizzontalmente, di invio telematico del modello anche per i soggetti non titolari di partita Iva per cui la presentazione dei modelli F24 potrà avvenire con le sole modalità di seguito descritte:

Tipo di F24		Modalità di presentazione
Regole valide sia per i privati che per i partita Iva		
F24 con compensazione a saldo zero	→	F24Web o Entratel o <i>Fisconline</i>
Regole valide per i titolari di partita Iva		
F24 con compensazione e saldo a debito	→	F24Web o Entratel o <i>Fisconline</i>
Regole valide per i privati		
F24 senza compensazione a debito (con saldo finale inferiore a 1.000 euro)	→	Libera (anche cartacea)
F24 con compensazione a debito (indipendentemente dall'importo)	→	F24Web o Entratel o <i>Fisconline</i> o <i>Home banking</i> (convenzionati)

SANZIONI

I contributi previdenziali obbligatori devono essere versati entro i termini e con le modalità di calcolo stabilite dalla legge.

Se queste regole non vengono rispettate si determina un'inadempienza contributiva che deve essere regolarizzata. In assenza del tempestivo pagamento dei contributi e in relazione alla gravità dell'inadempienza si applicano:

- sanzioni civili;
- sanzioni amministrative;
- sanzioni penali.

In particolare, le sanzioni civili, in materia di inadempimento delle obbligazioni contributive nei confronti di enti previdenziali, hanno funzione di rafforzamento dell'obbligo contributivo e di risarcimento del danno subito dagli enti per il mancato tempestivo pagamento dei contributi. Relativamente alle sanzioni civili, possono concretizzarsi i casi dell'omissione contributiva o dell'evasione contributiva.

Regime sanzionatorio per omissione contributiva

Nel caso di mancato o ritardato pagamento dei contributi dovuti mensilmente o periodicamente, il cui ammontare sia rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie presentate entro la scadenza di legge, per ogni giorno di ritardo, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza legale fino a quello dell'effettivo pagamento, è dovuta una sanzione civile per omissione contributiva pari al tasso ufficiale di riferimento (tasso di interesse applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema), maggiorato di 5,5 punti in ragione d'anno (365 giorni).

A decorrere dal 1° settembre 2024 è stata introdotta una nuova fattispecie di ravvedimento operoso, che consente al contribuente di accedere a una misura agevolata della sanzione per omissione calcolata senza la maggiorazione di 5,5 punti in ragione d'anno.

Infatti, se il contribuente effettua il pagamento entro 120 giorni dalla scadenza di legge, in un'unica soluzione spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la sanzione sarà calcolata nella misura del tasso ufficiale di riferimento senza maggiorazione.

La sanzione per omissione in ogni caso non può superare il 40% dell'importo dei contributi dovuti. Raggiunto tale tetto, continuano a essere dovuti gli interessi nella misura degli interessi di mora di cui all'articolo 30 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, come stabilito dall'articolo 116, comma 9, legge 388/2000.

Regime sanzionatorio per evasione contributiva

L'ipotesi dell'evasione contributiva ricorre in caso di mancato pagamento dei contributi connesso a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie non presentate o non conformi al vero da parte dei soggetti contribuenti che, per legge, sono tenuti a tale adempimento, quando l'omessa o non conforme dichiarazione obbligatoria sia posta in essere con l'intenzione specifica di non versare i contributi dovuti mediante l'occultamento di rapporti di lavoro in essere, di retribuzioni erogate o di redditi prodotti, ovvero di fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell'obbligo contributivo.

La misura della sanzione per evasione contributiva è pari al 30% in ragione d'anno (365 giorni), fino a un massimo del 60% dell'importo dei contributi non corrisposti alle scadenze di legge. Raggiunto tale tetto, continuano a essere dovuti gli interessi nella misura degli interessi di mora di cui all'articolo 30 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 (articolo 116, comma 9, legge 388/2000).

In caso di denuncia della situazione debitoria effettuata spontaneamente, prima di contestazioni da parte degli enti impositori, entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi, il regime sanzionatorio per evasione continua a essere degradato a omissione come già previsto anteriormente alle modifiche in vigore dal 1° settembre 2024.

A partire da tale data è però prevista una più ampia modulazione del termine per il pagamento integrale della contribuzione denunciata spontaneamente, che incide sull'importo delle sanzioni applicate.

In caso di versamento in unica soluzione entro 30 giorni dalla denuncia spontanea, le sanzioni sono dovute nella misura del tasso ufficiale di riferimento (tasso di interesse applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema), maggiorato di 5,5 punti.

Se invece il versamento in unica soluzione è effettuato entro 90 giorni dalla denuncia spontanea, le sanzioni sono dovute nella misura del tasso ufficiale di riferimento, maggiorato di 7,5 punti.

La sanzione così calcolata non può superare il 40% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti alle scadenze di legge. Dopo il raggiungimento del tetto massimo, continuano a essere dovuti gli interessi nella misura degli interessi di mora di cui all'articolo 30 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 (articolo 116, comma 9, legge 388/2000).

La sanzione nella misura agevolata differenziata (TUR con la maggiorazione di 5,5/7,5 punti) si applica anche qualora il contribuente chieda di effettuare il pagamento in forma rateale (articolo 2, comma 11, decreto-legge 338/1989, convertito con modificazioni dalla legge 389/1989) all'ente impositore.

In tal caso, la domanda di rateazione deve essere presentata rispettivamente entro 30 o 90 giorni dalla denuncia spontanea e l'accesso alla misura agevolata è subordinato al versamento della prima rata. L'irregolarità nel pagamento delle rate successive accordate – omesso versamento o versamento in misura insufficiente o tardiva – comporta l'applicazione della sanzione ordinaria per evasione, venendo meno le condizioni di accesso al regime agevolato.

Interessi nella misura degli interessi di mora

Dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili nelle misure del 40% e del 60%, previste rispettivamente in caso di omissione o di evasione contributiva, senza che si sia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo, per ogni giorno di ulteriore ritardo nel pagamento, in ragione d'anno, maturano interessi nella misura degli interessi di mora.

Per conoscere il tasso vigente per il calcolo degli interessi di mora si deve fare riferimento alla determinazione periodica del direttore dell'Agenzia delle Entrate, che per il 2025 è pari al 2% annuo.

Regime sanzionatorio in presenza di accertamenti degli enti impositori

Nei casi in cui la contribuzione dovuta sia rilevata d'ufficio dagli enti impositori, ovvero a seguito di verifiche ispettive, se il contribuente provvede al pagamento dei contributi in unica soluzione entro 30 giorni dalla notifica della contestazione, le sanzioni civili sono ridotte del 50% del loro ammontare calcolato nella misura dell'omissione (TUR maggiorato di 5,5 punti fino a un massimo del 40% dell'importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge, oltre eventuali interessi di mora) o dell'evasione (30%, in ragione d'anno, fino a un massimo del 60% dell'importo dei contributi non corrisposti alle scadenze di legge oltre eventuali interessi di mora).

Il regime agevolato si applica anche in caso di pagamento in modalità rateale.

La domanda di rateazione deve essere presentata entro 30 giorni dalla notifica della contestazione e l'accesso alla misura agevolata è subordinato al versamento della prima rata. L'irregolarità nel pagamento delle rate successive accordate – omesso versamento o versamento in misura insufficiente o tardiva – comporta il ripristino della sanzione calcolata nella misura piena dell'omissione o dell'evasione contributiva.

Sanzione penale e amministrativa per mancato pagamento delle quote a carico

L'omesso versamento, da parte del datore di lavoro, delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori, è sanzionato dal legislatore ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni.

La norma, che è stata oggetto di un intervento di parziale depenalizzazione (articolo 3, comma 6, decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, attuativo della legge 28 aprile 2014, n. 67) e di ulteriori modifiche ad opera dell'articolo 23, decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, prevede che:

- ↳ l'omesso versamento delle ritenute, per un importo superiore a 10.000 euro annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 1.032 euro;
- ↳ se l'importo omesso non è superiore a 10.000 euro annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso.

Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile a sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.

COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI

Lo Studio provvederà a conteggiare l'acconto IVS con il metodo storico, salvo il caso in cui il Cliente intenda richiedere il ricalcolo degli stessi utilizzando il fac-simile in allegato alla presente, da inviare allo Studio quanto prima. Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

STUDIO ADRIANI

*Dottori Commercialisti Associati -
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI
(Un associato)*

Dott.ssa Adriana ADRIANI

ALLEGATO 1 – RICHIESTA RICALCOLO ACCONTI

Dati del Contribuente

10

*Spettabile STUDIO ADRIANI
Via della Repubblica Italiana, 110
70032 – BITONTO (BA)*

OGGETTO: RICHIESTA DI RICALCOLO 2° ACCONTO DOVUTO PER L'ANNO 2025

Facendo seguito alle comunicazioni dello Studio ed avendo ricevuto comunicazione degli importi dovuti con l'applicazione del metodo "storico" di calcolo, consapevoli delle possibili sanzioni che potrebbero essere irrogate dall'Agenzia delle entrate, con la presente:

- ☐ *Richiediamo il ricalcolo degli acconti dovuti il prossimo primo dicembre 2025 (il 30 novembre cade di domenica) tenendo conto delle seguenti circostanze:*
- ✍ Drastica riduzione del reddito imponibile;*
 - ✍ Drastica riduzione delle imposte dovute per effetto di;*
 - ✍ Altro;*
- ☐ *Richiediamo il ricalcolo degli acconti dovuti il prossimo primo dicembre 2025 (il 30 novembre cade di domenica) per mancanza di liquidità, avendo la disponibilità di soli00 euro;*

Restando a disposizione per fornire ogni ulteriore informazione necessaria, porgiamo i migliori saluti.

Data ____/11/2025

Firma _____